

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE ENRICO MAZZA"**

ART. 1) ISTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituito, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, una Fondazione denominata, "Fondazione Enrico Mazza".

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La fondazione ha sede legale nel comune di Reggio Emilia.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza scopo di lucro; i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione si ispira ai principi di legalità, imparzialità, rispetto delle norme sulla trasparenza e persegue criteri di economicità ed efficienza.

ART. 2) SCOPI e ATTIVITA'

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito nazionale e internazionale e consistono sostanzialmente nel favorire gli studi sul Cristianesimo delle origini, con particolare riferimento alla produzione di Enrico Mazza.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017:

- 1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- l'indizione biennale di un premio letterario sul tema "I primi quattro secoli del Cristianesimo", oppure "La storia della Liturgia";

- la raccolta, la cura e la promozione di una Biblioteca e di un Centro studi concernenti le opere scritte da Enrico Mazza o da lui possedute e donate alla Fondazione, le tesi di cui Enrico Mazza è stato relatore o correlatore, nonché le fonti sulle quali il medesimo si è formato e testi relativi a ogni altro argomento inerente le finalità della Fondazione. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, come attività strumentali, accessorie e connesse può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altre stipule, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
- b) amministrare e gestire beni di cui sia, o divenga nel corso della sua esistenza, proprietaria a qualsiasi titolo, usufruttuaria, locatrice, o comodataria, oppure beni

che siano comunque nella sua detenzione e/o possesso;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi o per conto di terzi di parte delle attività di cui in precedenza;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e procedere a fusioni con Enti/organismi che perseguono scopi analoghi a quelli propri della Fondazione;

e) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni o incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e ogni altra iniziativa idonea a favorire la realizzazione degli scopi propri della Fondazione, favorendo i contatti tra la Fondazione stessa e gli operatori del settore e/o di altri soggetti di altri settori direttamente o indirettamente connessi all'attività della Fondazione medesima;

f) promuovere e valorizzare il volontariato quale strumento di supporto nella ideazione e realizzazione di iniziative ed attività finalizzate a raggiungere gli scopi della Fondazione, ai sensi dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 3) IL PREMIO LETTERARIO

Il Premio letterario sul tema "I primi quattro secoli del Cristianesimo", oppure "La storia della Liturgia" viene disciplinato con un Regolamento a parte allegato al presente Statuto. In tale Regolamento viene anche definita l'entità di detto Premio, viene disciplinata la composizione della Giuria e vengono fissati i compensi ad essa spettanti.

ART. 4) PATRIMONIO E PROVENTI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti costituenti la dotazione iniziale di cui all'atto costitutivo, apportati a tal fine dalla fondatrice pari ad Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero);
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da eventuali contributi ed elargizioni attribuiti da enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- da ogni altra entrata destinata ad incremento del patrimonio;
- da eventuali realizzi e/o riconversioni del patrimonio istituzionale.
- da entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. n.117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del

patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 5) ESERCIZI FINANZIARI - UTILI E AVANZI DI GESTIONE - APPROVAZIONE E CRITERI DI REDAZIONE DEI BILANCI

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Tale disposizione non potrà essere variata anche in caso di modifiche statutarie.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.

Gli esercizi finanziari inizieranno ogni anno il giorno 1 gennaio con il bilancio preventivo e si chiuderanno al 31 dicembre con il bilancio consuntivo.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n.117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 6) ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Tesoriere;
- c) l'Organo di controllo e revisore dei conti.

ART. 7) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente è in carica a tempo indeterminato.

Il primo ruolo di Presidente è ricoperto dalla fondatrice. Successivamente, in caso di sua morte o incapacità, sarà ricoperto dal Vicepresidente. In caso di morte o sopravvenuta incapacità contestuale del Presidente e del Vicepresidente, i membri superstiti del consiglio di amministrazione eleggono senza indugio un nuovo Presidente con le maggioranze di cui al presente Statuto.

La rappresentanza legale della fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice presidente.

ART. 8) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona della fondatrice medesima. In caso di sua morte o incapacità il ruolo di Presidente sarà ricoperto

dal Vicepresidente. In caso di morte o sopravvenuta incapacità contestuale del Presidente e del Vicepresidente, i membri superstiti del consiglio di amministrazione eleggono senza indugio un nuovo Presidente, con le maggioranze di cui al presente Statuto;

- Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione: il primo Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione viene designato dalla fondatrice, nonché Presidente. In caso di sua morte o incapacità, il successivo Presidente nomina il Vicepresidente e così di seguito;

- Tesoriere: il primo Tesoriere viene designato dalla fondatrice, nonché Presidente. In caso di sua morte o incapacità il nuovo tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, con le maggioranze di cui al presente Statuto;

- un membro designato dalla società denominata «C.E.D. - Centro Editoriale Dehoniano Srl», con sede in Bologna alla via Scipione del Ferro n. 4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero coincidente con il codice fiscale e la partita I.V.A. 00304190374, R.E.A. n. BO-211144, anche nella persona del suo Direttore editoriale;

- un membro designato dalla Fondazione denominata «Pietro Lombardini per gli studi ebraico-cristiani» con sede in Novellara (RE) alla via Cavour n. 3, codice fiscale 91174220359, iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche private al n. 1016, anche nella persona del suo Presidente;

- un membro designato dal «Dipartimento di Educazione e Scienze umane» dell'Università di Modena e Reggio, anche nella persona del suo Direttore;

- tre membri designati dalla Associazione denominata «...E TERRE NUOVE», con sede in Reggio Emilia alla via Monari n. 13/b, codice fiscale 91170780356, iscritta al Registro Regionale ODV con il n. 4453, atto di iscrizione n. 0000891173, anche nella persona del suo Presidente.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione è composto complessivamente da nove membri, dei quali tre durano in carica a tempo indeterminato (il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere), cinque durano in carica quattro anni e sono riconfermabili. Nel caso in cui, durante il quadriennio, dovessero cessare, per qualsiasi ragione, alcuni dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli Enti o le persone cui spetta la nomina dei membri così cessati provvedono a designare i sostituti su invito del Presidente della Fondazione; i sostituti restano in carica per la residua parte del mandato. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione scadono contemporaneamente al compimento del quadriennio di durata in carica dell'organo stesso, in qualsiasi momento siano venuti a farne parte, ad eccezione, si intende, del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere. Il Consiglio di Amministrazione resta comunque in carica anche dopo scaduto il quadriennio, per gli affari correnti, fino all'entrata in carica del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione adotta tutte le deliberazioni necessarie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed il funzionamento della Fondazione e per l'espletamento delle sue attività istituzionali. Più specificatamente:

- a) valuta e delibera le proposte del Tesoriere;

- b) programma le attività della Fondazione sulla base delle proposte del Presidente e del Vicepresidente;

- c) approva il bilancio consuntivo e redige il bilancio preventivo;

- d) delibera sugli accordi, convenzioni e contratti da stipularsi nell'interesse e per le attività della Fondazione, sulle liti attive e passive, sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

- e) adotta ogni deliberazione relativa ad eventuale personale dipendente, comprese le assunzioni e i licenziamenti, determinandone il trattamento giuridico ed economico in conformità alla normativa di diritto privato;
- f) delibera a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti le modifiche allo Statuto;
- g) delibera a maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, lo scioglimento della Fondazione ai sensi del successivo articolo 12 del presente Statuto e la nomina dei liquidatori, nonché i criteri di liquidazione;
- h) delibera eventuali regolamenti;
- i) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente e al Vicepresidente in aggiunta a quelli ad essi già spettanti in forza del presente Statuto;
- f) su proposta del Presidente nomina il Tesoriere e l'organo di controllo e revisore dei conti.
- g) individua le attività diverse svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017, documentandone il carattere secondario e strumentale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da un consigliere all'uopo delegato. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato su richiesta scritta di almeno un componente.

La convocazione deve giungere a conoscenza dei membri del consiglio di amministrazione con ogni mezzo possibile, almeno otto giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in via telematica, previo avviso nei termini di cui sopra, con l'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici che consentano l'individuazione dei partecipanti, la comprensione degli argomenti all'ordine del giorno e l'intervento dei partecipanti.

Il Consiglio opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui il presente Statuto prevede l'unanimità o maggioranze qualificate.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, in apposito libro custodito dal Presidente, un sintetico verbale, approvato dal Consiglio stesso e sottoscritto dal Presidente. In caso di conflitto di interessi inerente i componenti del Consiglio di Amministrazione, si procederà a termini di legge.

Le modifiche dello Statuto saranno effettuate con verbale notarile.

ART. 9) IL TESORIERE

Il tesoriere:

- cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze da Statuto.

Il primo Tesoriere viene designato dalla fondatrice, nonché Presidente. In caso di sua morte o incapacità il nuovo tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, con le maggioranze di cui al presente Statuto.

ART. 10) ORGANO DI CONTROLLO

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa collegiale costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- 1) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n.231/2001, qualora applicabili;
- 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- 4) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017;
- 5) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato dall'organo amministrativo solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs n. 117/2017 ovvero qualora lo stesso organo lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 12) DURATA DELLA FONDAZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. Il Consiglio d'Amministrazione, a maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti), può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi degli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 13) GRATUITÀ E COMPENSI DEGLI INCARICHI

Gli incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione sono prestati a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso di spese sostenute per il loro espletamento. I componenti della Giuria del Premio letterario vengono compensati come risulta dal Regolamento che disciplina il premio stesso e viene allegato al presente Statuto. I compensi per il Revisore unico dei conti e per lo Studio che gestisce gli

adempimenti fiscali vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

ART.14) LIBRI

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione, fatto salvo il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo che sarà tenuto a cura di quest'ultimo.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 C.D.T.S. – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno tre (3) giorni.

ART. 15) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e le leggi vigenti in materia di fondazioni.

Segue quale allegato dello Statuto il regolamento del premio letterario indetto dalla fondazione; le modifiche del regolamento non sono da intendersi modifiche di Statuto.

F.to Vittoria Guidetti

F.to Cecilia Casasole Notaio (Sigillo)

ALLEGATO

REGOLAMENTO del PREMIO LETTERARIO indetto dalla FONDAZIONE ENRICO MAZZA

1. La «Fondazione Enrico Mazza» indice con scadenza biennale un Premio sul tema «I primi quattro secoli del Cristianesimo» (oppure «La storia della Liturgia»).

2. Ogni indizione del Premio letterario sarà accompagnata da un bando che ne preciserà le modalità e le tempistiche.

3. Per la consulenza scientifica si fa riferimento al professor Marco Rizzi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per almeno i primi quattro anni da oggi e, successivamente, all'accademico indicato dal fondatore signora Vittoria Guidetti.

4. Il Premio sarà indetto e conferito ad anni alterni, salvo diversa decisione dell'organo che amministra la fondazione.

5. La Giuria del Premio letterario è costituita da tre membri, uno dei quali funge da Presidente della Giuria.

Il primo Presidente della Giuria, nominato dalla fondatrice, provvederà a nominare gli altri due membri.

La Giuria durerà in carica quattro anni; nel caso in cui vengano a cessare per qualche ragione, durante il quadriennio, uno o entrambi i membri della Giuria, il Presidente della Giuria provvederà a sostituirli. Nel caso in cui venga a cessare il Presidente della Giuria, sarà sostituito dal Presidente della Fondazione. I membri ed il Presidente della Giuria scadono contemporaneamente al compimento del quadriennio di durata in carica della Giuria in qualsiasi momento siano venuti a farne parte; la Giuria resta comunque in carica anche dopo scaduto il quadriennio, fino all'entrata in carica della nuova Giuria. I membri della prima Giuria saranno: il professor Marco Rizzi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che fungerà da Presidente; gli altri due membri saranno professori ordinari o associati o emeriti afferenti ad una Università pubblica o privata italiana, nominati da quest'ultimo; la commissione giudicatrice avrà il compito di valutare il materiale presentato dai candidati e di decretare il vincitore; la Commissione giudicatrice

avrà diritto a un compenso di euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) complessivi, di cui euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) al presidente ed euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) a ciascun altro membro della commissione, oltre a spese varie che si indicano in euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

6. L'opera che potrà concorrere per il Premio dovrà riguardare il tema «I primi quattro secoli del Cristianesimo» oppure «La Storia della Liturgia»; dovrà essere svolta con il metodo della ricerca storico-critica e dovrà essere stata pubblicata da casa editrice negli ultimi tre anni a partire dall'indizione del Premio; qualora si tratti di articolo in rivista dovrà essere pubblicato in rivista di "fascia A"; sono accettate le pubblicazioni 'a più mani' con la partecipazione al Premio di tutti gli autori congiuntamente.

7. La lingua di pubblicazione potrà essere una di quelle proprie degli Stati europei.

8. Potranno partecipare quali candidati per l'ottenimento del Premio i cittadini di nazionalità italiana oppure le persone di altra cittadinanza, purché iscritti attualmente o in passato in un istituto universitario italiano o pontificio.

9. La trasmissione delle opere dovrà avvenire sia con modalità cartacea (mediante spedizione presso la sede della fondazione attraverso raccomandata con avviso di ricevimento) sia in via telematica (mediante spedizione di posta elettronica anche non certificata agli indirizzi comunicati del Premio letterario e dei membri della commissione giudicatrice). Le opere si intenderanno trasmesse se composte sia dal testo, sia da frontespizio e sommario, ove presente, secondo le tempistiche previste da ogni singolo bando.

10. Il limite di età dei partecipanti si individua in anni 40 (quaranta).

11. Il giudizio della commissione sarà inappellabile.

12. Il premio per il vincitore, così come decretato dalla commissione giudicatrice, sarà fissato di volta in volta in relazione agli utili prodotti dal capitale della Fondazione.

L'entità del primo premio è fissata in euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero»).

13. Il termine per la selezione degli idonei, il termine per la valutazione interna ed il termine per la premiazione saranno stabiliti da ogni singolo bando del premio letterario.

F.to Vittoria Guidetti

F.to Cecilia Casasole Notaio (Sigillo)